**MODULO PER IL RIFIUTO DEL TAMPONE NASO-FARINGEO PCR**

Spettabile

[indicare qui a chi è rivolto il modulo: datore di lavoro, ASL, scuola ecc.]

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dichiara**

Il/la sottoscritto/a non presenta alcun sintomo compatibile con il Covid-19 (febbre, tosse, dolore alla gola, difficoltà di respirazione, diarrea, mancanza o riduzione del gusto o dell’olfatto) ed è in perfetta buona salute. Pertanto, RIFIUTA l’effettuazione del tampone naso-faringeo PCR.

Le norme amministrative che richiedono l’obbligatoria esecuzione di un tampone naso-faringeo (PCR) sono illegittime e contraria alla costituzione ed alle norme di legge vigenti nell’ordinamento italiano. Si chiede in ogni caso di avere la precisa comunicazione delle norme e degli atti amministrativi dalle quali l’obbligo di esecuzione del tampone PCR deriverebbe – valendo la presente anche quale formale istanza di accesso agli atti amministrativi *ex lege* 241/1990 – e si riserva di impugnare detti atti in ogni competente sede.

In relazione alla prova diagnostica richiesta si osserva che il tampone naso-faringeo è una procedura medica invasiva che richiede per la sua esecuzione la necessaria presenza di personale medico, possibilmente con specializzazione in otorino-laringoiatria, nonché la comunicazione al paziente delle ragioni per l’esecuzione della procedura nel caso specifico e individuale, i vantaggi della stessa, i possibili effetti indesiderati e gli effetti collaterali. Peraltro, è opportuno che all’esecuzione del tampone sia fatta precedere una visita di un otorino per escludere possibili ragioni ostative (setto nasale deviato, sinusite cronica etc.). Si rifiuta sin d’ora l’effettuazione del test PCR da parte di personale infermieristico privo delle necessarie conoscenze mediche.

La materia dei trattamenti sanitari e diagnostici è regolata non dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma dalla legge n. 219 del 2017 il cui articolo 1 testualmente recita:

***«Art. 1.*** *Consenso informato*

*1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'auto-determinazione della persona e stabilisce che* ***nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge****.*

*2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.*

*3.* ***Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.*** *Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.*

*4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.*

*5.* ***Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.*** *Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.*

*6.* ***Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.*** *Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.*

*7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.*

*8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.*

*9.* ***Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.***

*10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.*

*11. E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.»*

La legge in questione costituisce attuazione dell’**art. 32 della Costituzione** che vieta qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio e della **Convenzione di Oviedo, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge n. 145 del 2001** il cui articolo 5 dispone:

***« 5.*** *Règle générale.*

*Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.*

*Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.*

*La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »*

Appare, pertanto, del tutto evidente come la richiesta di esecuzione obbligatoria del tampone naso-faringeo costituisce un atto illegittimo e foriero di gravi conseguenze, anche personali, in capo a chiunque si faccia complice dell’attuazione di una normativa che costituisce la contraddizione dei più elementari diritti fondamentali costituzionali. In difetto, il/la sottoscritto/a si riserva ogni opportuna azione ivi compresa la richiesta di risarcimento dei danni nonché un eventuale denuncia nei confronti di chiunque sarà individuato come responsabile per i reati previsti e puniti dagli artt. 331 e 610 c.p.

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_